

CARATTERISTICHE DELLE DUE VIGENTI TIPOLOGIE DELL'ADOZIONE DI MINORI E PROPOSTE DI MODIFICA

FRANCESCO SANTANERA

Grande è la confusione emersa dal dibattito parlamentare sulle unioni civili e sull'adozione. Ad esempio non è stato segnalato che nel nostro ordinamento giuridico vi sono due tipologie di adozione, nettamente diverse fra di loro. Pertanto è necessario evidenziarne gli aspetti più importanti.

A partire dalla costituzione, avvenuta nel dicembre 1962, l'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affilianti, ora Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) era intervenuta a tutela delle esigenze e dei diritti dei 310 mila minori, di cui ben 21.113 figli di ignoti, allora ricoverati in istituti a carattere di internato, situazione che creava quasi sempre danni gravissimi e spesso permanenti sul loro sviluppo psico-fisico (1). Pertanto l'Anfaa aveva promosso iniziative volte ad ottenere adeguati sostegni socio-economici ai nuclei familiari dei minori in difficoltà comunque costituiti, nonché adeguate disposizioni sull'adozione (2) e sull'affidamento familiare a scopo educativo (3).

L'adozione legittimante

Del tutto diversamente dalle legislazioni allora vigenti nei Paesi europei ed extra-europei (4),

(1) Le iniziative assunte dall'Anfaa sono riferite nel volume di Francesco Santanera, *Adozione e bambini senza famiglia*, Edizione Manni, Lecce, 2013.

(2) Nel 1962 le norme vigenti in materia di adozione di minori avevano le seguenti principali caratteristiche e finalità: consentire a chi (coniugato, convivente, celibe o nubile) era senza discendenti di poter trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio; l'adottato poteva essere un soggetto privo di qualsiasi sostegno da parte del o dei genitori o essere circondato dal loro affetto; l'adottante doveva avere un'età superiore ai 50 anni o ai 40 anni in casi eccezionali, per cui un ottantenne poteva adottare anche un neonato; l'adozione non era consentita alle persone con discendenti e poteva essere pronunciata anche solo nei riguardi del coniuge; lo status giuridico originario dell'adottato (figlio legittimo o naturale riconosciuto o non riconosciuto) non veniva modificato dalla pronuncia dell'adozione; la potestà parentale era assunta dal o dagli adottanti, ma l'adottato non rompeva i rapporti giuridici con il proprio nucleo familiare d'origine; l'adottato non stabiliva alcun rapporto giuridico con i parenti del o degli adottanti.

(3) Il primo servizio per l'affidamento familiare di minori a scopo educativo è stato deliberato dal Consiglio provinciale di Torino in data 17 maggio 1971 su iniziativa del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base).

(4) Nella legislazione francese è stata inserita la dichiarazione

fondate (quasi sempre anche attualmente) sulla cessione agli adottanti dei minori da parte del o dei loro genitori (adozione che si può definire contrattuale, poiché in concreto il bambino è equiparato ad una merce), la legge italiana n. 431/1967, istitutiva dell'adozione legittimante, stabiliva che era consentita esclusivamente «a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità» essendo stato accertato dai Tribunali per i minorenni che erano «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore» (5).

L'adozione in casi particolari

Purtroppo il Parlamento nella legge 184/1983, mentre ha migliorato le disposizioni sull'adozione legittimante stabilite dalla citata legge 431/1967, ha inserito, accanto all'adozione legittimante, l'adozione "in casi particolari", pronunciata anche a favore di persone singole, in cui è stato sciaguratamente stabilito all'articolo 44 della legge 184/1983, come risulta modificata dalla legge 149/2001, che «i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7» – e cioè anche nei confronti di minori non dichiarati adottabili, norma quindi in totale contrasto con il fondamento dell'adozione legittimante – «a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre» (ma potrebbe essere adeguatamente seguito da altri congiunti); «b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge» (senza tener conto che

di "abbandono" prima dell'approvazione della nostra legge 431/1967 a seguito della segnalazione effettuata dall'Anfaa al Governo francese tramite l'Associazione francese delle famiglie adottive.

(5) A seguito della legge 184/1983 la parte finale sopra riportata è stata così modificata: «purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».

potrebbe aver stabilito validi legami ad esempio con gli ascendenti del genitore non convivente); «c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre» (vedi sopra); «d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (senza che i Tribunali per i minorenni siano obbligati a fornire documentate prove al riguardo) (6).

Principali effetti dell'adozione in casi particolari

I più importanti effetti giuridici dell'adozione in casi particolari sono i seguenti: l'adottato non assume lo *status* di figlio adottivo del o degli adottanti; antepone al proprio cognome quello dell'adottante (se si tratta di minore non riconosciuto o riconosciuto dalla sola madre assume solo il cognome dell'adottante); se l'adozione è compiuta da coniugi assume quello del marito; se l'adozione è disposta a favore di una donna maritata l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di famiglia di lei; l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine (obblighi alimentari, diritti ereditari, ecc.); l'adottato non instaura alcun rapporto giuridico con i parenti del o degli adottanti; l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

(6) Sulle conseguenze negative dell'adozione "in casi particolari", denominata anche "adozione mite", e in merito all'adozione di persone sole, sono stati pubblicati su questa rivista i seguenti articoli: Francesco Santanera, "L'adozione mite: come svaloriare la vera adozione", n. 147, 2004; "L'adozione da parte di persone sole: travisate le dichiarazioni del Cardinale Martini", n. 155, 2006; "L'adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari", n. 158, 2007; Luigi Fadiga, "Adozione aperta? Sì o no?", n. 161, 2008; "Principi fondamentali e irrinunciabili in materia di adozione e affidamento familiare di minori", n. 163, 2008; Massimo Dogliotti, "Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità processuali", n. 165, 2009; "Presenza di posizione del Procuratore generale di Lecce contro l'adozione mite", n. 167, 2009; "Le caotiche conseguenze 'familiari' dell'adozione mite", n. 168, 2009; Piergiorgio Gosso, "Principi fondamentali in materia di adozione e di affidamento familiare di minori" e "L'adozione mite tra realtà e artificio. A proposito del Manifesto per una giustizia minorile mite", n. 169, 2010; Francesco Santanera, "L'utilizzo strumentale dell'adozione per l'illegittima sottrazione di minori dai loro congiunti in gravi difficoltà", n. 178, 2012. Si osservi inoltre che il riferimento contenuto nella sopra riportata lettera c) dell'articolo 44 della legge 184/1983 «articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» riguarda i minori con qualsiasi tipo di handicap, anche di lievissima entità. Ne consegue l'estrema facilità di ottenere la relativa certificazione medica.

Gravissime conseguenze dell'adozione in casi particolari

Premetto che prima dell'approvazione della legge 431/1967 e successivamente in misura maggiore, il numero dei coniugi aspiranti all'adozione è sempre stato di gran lunga superiore (spesso oltre 10 volte) a quello dei bambini adottabili. Ne consegue che sono numerosi i casi in cui l'adozione in casi particolari, soprattutto se disposta a persone singole, ha gravemente danneggiato i minori adottabili che potevano e dovevano essere inseriti mediante l'adozione legittimante presso coniugi e quindi con due genitori, instaurando in tal modo anche rapporti di parentela con i relativi congiunti.

Fra i negativi provvedimenti in materia di adozione in casi particolari (7) ricordo la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino che ha disposto questa forma di adozione nonostante la madre, esercitante pienamente i poteri genitoriali, non avesse dato il proprio consenso (8).

Altrettanto allarmante la sentenza del Tribunale per i minorenni di Venezia che aveva accolto l'istanza di adozione in casi particolari presentata dal signor P.A., secondo marito della signora N.D., nonostante l'opposizione del padre B. L., primo consorte della sopra nominata N.D. A seguito del ricorso del padre, la Corte d'appello di Venezia aveva trasmesso gli atti alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 315 del 10 luglio 2007 (9) ha confermato che

(7) Allo scopo di evitare l'ingiusta e crudele sottrazione di bambini dai nuclei familiari in difficoltà, le norme nell'adozione legittimante prevedono la preventiva dichiarazione di adottabilità, al cui procedimento partecipano i genitori dei minori, nonché i parenti (nonni, zii, fratelli, sorelle, ecc.) che hanno provveduto al minore. I genitori e gli altri congiunti del minore possono ricorrere contro la sentenza che dichiara l'adottabilità, se del caso utilizzando il gratuito patrocinio a carico dello Stato, alla Sezione minorenni della Corte d'appello e alla Corte di Cassazione. L'adozione in casi particolari – fatto gravissimo – può anche essere disposta senza la preventiva dichiarazione di adottabilità. L'articolo 46 della legge 184/1983 stabilisce addirittura che, quando il o i genitori negano l'assenso per questa forma di adozione, il Tribunale per i minorenni «sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà (...)». Al riguardo occorre tener presente che vi sono Tribunali per i minorenni che, per pronunciare l'adozione senza il consenso dei genitori, li hanno dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale non essendoci le condizioni per la loro dichiarazione di adottabilità!

(8) Cfr. l'articolo di Francesco Santanera, "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione nei casi particolari", n. 162, 2008.

(9) Cfr. l'articolo "La Corte costituzionale respinge l'utilizzo del-

non può essere superato «*il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale*» (10).

Le allarmanti iniziative del Tribunale per i minorenni di Bari

Per poter utilizzare l'adozione in casi particolari, a mio avviso con finalità inaccettabili e inammissibili, l'allora Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, aveva coniato la denominazione di "adozione mite", come se l'adozione legittimante fosse violenta o intollerante. Inoltre, asserendo il falso, in un articolo riportato su "Minorigiustizia", organo dei giudici dei Tribunali per i minorenni, aveva affermato che l'iniziativa relativa all'adozione mite era una «*prassi giuridica autorizzata dal Consiglio superiore della Magistratura*» (11).

Al riguardo era (ed è) presente il rischio che l'adozione mite (da alcuni denominata anche adozione aperta) venisse (e venga) utilizzata per sottrarre i minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio (12). Ricordo che il

l'adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore", n. 163, 2008.

(10) Se i minori non sono considerati oggetti a disposizione dei genitori, la loro adozione non dovrebbe mai essere disposta semplicemente sulla base del loro consenso. Infatti l'adozione non è un contratto, né a nostro avviso i genitori hanno il diritto di cancellare i rapporti dei loro nati con i fratelli e sorelle, con i nonni, gli zii e gli altri congiunti. Da considerare che il primo comma dell'articolo 316 bis del Codice civile stabilisce quanto segue: «*I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli*». A sua volta l'articolo 317 bis del Codice civile prevede che «*gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore*».

(11) Cfr. l'articolo di Francesco Santanera, "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della Magistratura", n. 154, 2006.

(12) Cfr. l'articolo "Lettera aperta ai Presidenti dell'Aibi e del Tribunale per i minorenni di Bari sul rischio che con l'adozione mite vengano sottratti ingiustamente minori ai nuclei familiari in difficoltà", n. 166, 2009. Nell'articolo era segnalata la richiesta, che avevo avanzato con lettera del 14 ottobre 2008, al Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso di trasmettere «*copia delle sentenze (o parte di esse) pronunciate dal Tribunale per i minorenni da te presieduto in modo da consentirmi di compiere valutazioni specifiche sull'argomento*». L'istanza era motivata dal fatto che secondo Marco Griffini, Presidente dell'Aibi, Associazione amici dei bambini «*nel 2006 erano circa 50 i minori che, grazie all'adozione mite, hanno avuto da un lato la possibi-*

Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari asseriva che l'adozione mite era un intervento idoneo per i ragazzi che non potevano rientrare nella loro famiglia di origine, compresi quelli che mantenevano «*un legame affettivo che non consente l'interruzione totale dei rapporti*», senza nemmeno prevedere l'apertura di un apposito procedimento giudiziario che consentisse alle parti, compresi i genitori dei minori, di far valere i propri diritti.

Le caotiche conseguenze "familiari" dell'adozione in casi particolari

Al fine di disporre degli elementi necessari per una valutazione corretta dell'adozione in casi particolari, riporto la tabella pubblicata sul n. 168, 2009 di questa rivista.

Dalla tabella risulta pertanto evidente che l'adozione in casi particolari non risponde in nulla e per nulla all'interesse preminente dei minori dichiarati o dichiarabili in stato di adottabilità di essere inseriti in idonee famiglie adottive con effetti legittimanti.

Del tutto inadeguato il principio del prevalente interesse del minore

In materia di adozione viene sempre richiamato il principio del prevalente interesse del minore. Ad esempio l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che «*in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*». A sua

lità di mantenere il legame [giuridico n.d.r.] con la famiglia d'origine e dall'altro di avere una relazione stabile e continuativa con genitori disposti ad accoglierli». Nella stessa lettera avevo precisato quanto segue: «*Se ti è possibile, fatte salve le norme sulla riservatezza dei dati personali, gradirei ricevere anche le relative relazioni sociali allo scopo di conoscere gli interventi che vengono fatti ai nuclei familiari in difficoltà*». La mancanza di riscontro delle richieste sopra precisate pone interrogativi sull'utilizzo improprio dell'adozione mite. Questo allarmante pericolo deve essere considerato anche in relazione alla sentenza pronunciata all'unanimità della Corte europea dei diritti dell'uomo il 13 gennaio 2009, che ha condannato lo Stato italiano a versare alla signora A. B. la somma di euro 15mila per danni morali e 2.150 per le spese legali avendo lo stesso Tribunale per i minorenni di Bari dichiarato in stato di adottabilità i suoi due gemelli al compimento del 27° giorno della loro vita senza averla ascoltata «*nonostante l'avesse chiesto, avendo ripensato la sua decisione di non riconoscere i bambini*». Cfr. l'articolo "La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari sull'adozione", n. 168, 2009.

Rapporti dell'adottato con adozione mite nei confronti del

<i>nucleo familiare adottivo</i>	<i>nucleo familiare d'origine</i>
<p>a) sotto il profilo giuridico assume lo <i>status</i> di adottato e non diventa sotto nessun profilo figlio del o degli adottanti.</p> <p>b) non stabilisce alcun nuovo legame di parentela con: - i figli legittimi o naturali del o degli adottanti; - gli altri adottati con adozione mite; - tutti gli altri congiunti del o degli adottanti.</p> <p>c) è sottoposto alla potestà genitoriale del o degli adottanti.</p> <p>d) se occorre deve corrispondere gli alimenti al o agli adottanti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.</p> <p>e) ha diritto alla quota legittima nei casi di decesso del o degli adottanti, ma non ha alcun diritto alla successione degli altri congiunti del o degli adottanti.</p> <p>f) il o gli adottanti con adozione mite non hanno alcun diritto alla successione dell'adottato anche rispetto ai beni che questi abbia ereditato dall'altro genitore adottivo.</p> <p>g) poiché il o gli adottanti assumono i poteri genitoriali, essi possono trasferire la loro residenza molto lontano da quella del nucleo d'origine e anche all'estero, vanificando nei fatti la non rottura dei rapporti giuridici dell'adottato con il suo nucleo d'origine (genitori, fratelli, sorelle, nonni, ecc.).</p>	<p>a) conserva lo <i>status</i> giuridico di figlio legittimo o naturale del o dei suoi genitori d'origine;</p> <p>b) mantiene i rapporti di parentela con i propri fratelli e sorelle ed i loro discendenti, nonché con gli altri congiunti (nonni, zii, cugini, ecc.).</p> <p>c) non è sottoposto alla potestà genitoriale del o dei suoi genitori d'origine.</p> <p>d) se necessario deve corrispondere gli alimenti al o ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, nonché ai nonni d'origine.</p> <p>e) ha diritto alla quota legittima da parte del o dei suoi genitori e, nei casi previsti dalla legge, anche da parte degli altri suoi congiunti d'origine.</p> <p>f) nel caso di decesso dell'adottato con adozione mite rimasto orfano del o degli adottanti e privo di discendenti, hanno diritto all'eredità i congiunti del nucleo d'origine, esclusi solamente, ai sensi della legge 137/2005, i genitori d'origine (e non gli altri parenti) qualora essi siano stati dichiarati decaduti dalla patria potestà genitoriale.</p> <p>g) le leggi vigenti nulla prevedono in merito al diritto del minore adottato con adozione mite di poter conservare rapporti con il proprio nucleo d'origine, nonostante che l'adozione mite venga pronunciata anche quando i genitori, come ha precisato il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, mantengono «<i>un legame affettivo</i>» con il proprio figlio.</p>

Tabella 1

volta obiettivo della Convenzione per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, sottoscritta il 29 maggio 1993 è (articolo 1) «*la realizzazione del migliore interesse del bambino e del rispetto dei suoi diritti fondamentali*». Inoltre l'articolo 4 della Convenzione europea sull'adozione dei minori (Strasburgo, 7 maggio 2008) stabilisce che «*le Autorità competenti non concedono l'approvazione se non è accertato che l'adozione sarà nel migliore interesse del bambino*». Al riguardo occorre precisare che la Convenzione europea considera i minori come merce di esclusiva proprietà del o dei genitori. Infatti, per la pronuncia dell'adozione è richiesto esclusivamente il loro consenso. Ne consegue che il o i genitori possono cedere in adozione uno dei loro figli, strappandolo ai fratelli, alle sorelle, ai nonni e agli altri congiunti con i quali il fanciullo è affettivamente legato. Inoltre può essere molto facilmente disapplicato l'articolo 17 in cui è previsto quanto segue: «*Nessuno può trarre alcun guadagno improprio di tipo finanziario o di altro tipo da una attività che riguarda l'adozione di un bambino*».

Il principio del prevalente interesse del minore è sacrosanto ma può essere (ed è stato) inter-

pretato in modo assolutamente inaccettabile. Infatti le Autorità competenti possono ritenere che risponde all'interesse del minore l'adozione di bambini appartenenti a famiglie povere o in difficoltà da parte dei coniugi benestanti o, addirittura, com'è successo nel nostro Paese in attuazione dell'articolo 44 della legge 184/1983.

Purtroppo, facendo proprio riferimento all'interesse preminente dei minori, sono stati violentemente sottratti in Australia alle madri aborigene circa 100mila bambini anche a poche ore dalla loro nascita (13).

Occorrerebbe dunque precisare che l'adozione può essere disposta esclusivamente previa dichiarazione dello stato di adottabilità.

Nuove norme proposte in merito alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione

Ad evitare la sottrazione di minori dai nuclei

(13) Si vedano su "Prospettive assistenziali" gli articoli "In Australia 100.000 bambini aborigeni strappati alle loro madri", 120, 1997; "I bambini deportati dalla Colonia di Reunion fanno causa alla Francia" n. 152, 2005; "Proseguono i risarcimenti relativi ai bambini aborigeni australiani sottratti alle loro madri", n. 160, 2007.

familiari in gravi difficoltà socio-economiche o per altri motivi (ad esempio dei figli dei divorziati. Vedi la citata sentenza n. 315/2007 della Corte costituzionale) e per eliminare le sopra precisate caotiche conseguenze dell'adozione in casi particolari, occorrerebbe che, com'era previsto dalla legge 431/1967, l'adozione venisse disposta esclusivamente a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, previo accertamento da parte dei Tribunali per i minorenni che essi sono «*privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, perchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio*», com'è attualmente stabilito dalla legge 184/1983.

Norme specifiche dovrebbero essere approvate per quanto concerne le situazioni in cui il minore è positivamente accolto da un genitore biologico o adottivo dello stesso minore ed abita con un altro componente (coniuge o convivente di sesso diverso o dello stesso sesso) non avente alcun vincolo giuridico con il minore.

Per questi minori, che possono essere non riconosciuti dall'altro genitore o essere figli di un genitore deceduto o di un genitore che lo segue adeguatamente o, viceversa, che se ne disinteressa totalmente, potrebbero essere previsti o l'adozione "integrativa" oppure l'affiliazione.

Per la pronuncia dell'adozione "integrativa" dovrebbe, a mio avviso, essere imposta la preventiva dichiarazione di "semiadottabilità" dei minori riferita al suo secondo genitore e ai suoi parenti (nonni, fratelli, sorelle, zii, ecc.) allo scopo di tener in attenta considerazione i relativi legami affettivi, attribuendo al Tribunale per i minorenni l'obbligo di una diligente valutazione ai fini della dichiarazione o meno della semiadottabilità.

Dichiarata la semiadottabilità di questi minori non conviventi con il secondo genitore, potrebbe essere pronunciata l'adozione a favore del soggetto coniugato con il genitore, estensibile – se il legislatore lo ritiene – ai conviventi di sesso diverso o dello stesso sesso.

Occorrerebbe altresì prevedere norme adeguate per l'adozione legittimante o per l'affiliazione degli altri minori di cui ai vigenti articoli 44 e seguenti della legge 184/1983, in modo da poter assicurare loro una situazione giuridica idonea e non caotica. Di conseguenza gli articoli

44 e seguenti dovrebbero essere profondamente modificati, stabilendo – lo ripeto – che l'adozione può essere pronunciata esclusivamente previa dichiarazione dell'adottabilità o della semiadottabilità.

Affiliazione

L'affiliazione presso coniugi o conviventi di sesso diverso o dello stesso sesso, dei minori figli di uno dei componenti del nucleo familiare o dell'unione civile non dichiarati o non dichiarabili in stato di semiadottabilità, dovrebbe essere caratterizzato dai seguenti principi:

- preminente interesse morale e materiale dei minori, assumendo come riferimenti essenziali le loro esigenze educative/formative ed i rapporti affettivi stabiliti con i propri congiunti conviventi o non conviventi;
- nessuna disparità fra i minori, anche nei casi di loro diverse posizioni giuridiche;
- nessuna differenza sulle condizioni e sugli effetti dell'inserimento dei minori in nuclei familiari o parafamiliari, siano essi costituiti da coniugi o da conviventi di sesso diverso o dello stesso sesso;
- nessuna modificazione dei cognomi a seguito dell'affiliazione di minori nel nucleo familiare o parafamiliare, com'è invece previsto dall'articolo 299 del Codice civile (14);
- assoluto rispetto dei legami giuridici e affettivi dei minori affiliiati con il genitore, i fratelli, le sorelle e gli altri congiunti non conviventi con il minore, nonché, anche ai sensi dei sopra citati articoli 316 bis e 317 bis del Codice civile (cfr. la nota n. 10), con gli ascendenti dello stesso minore.

Le norme riguardanti l'affiliazione potrebbero essere le seguenti.

1. Decorsi tre anni di matrimonio o di convivenza, i coniugi o i due conviventi di sesso diverso o dello stesso sesso, di cui uno genitore biologico o adottivo del o dei figli minorenni conviventi, possono congiuntamente rivolgere

(segue alla pag. 19)

(14) In base all'articolo 299 del Codice civile, richiamato dalle vigenti norme sull'adozione in casi particolari «*l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei*».

istanza al Tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza per la pronuncia dell'affiliazione del o dei figli conviventi. L'affiliazione è disposta previo accertamento:

a) dell'idoneità educativa della persona richiedente l'affiliazione la cui età deve superare di almeno 18 anni quella dell'affiliando;

b) deve essere personalmente sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici; se ha una età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento; se ha compiuto gli anni quattordici è richiesto il suo assenso.

2. Gli effetti dell'affiliazione potrebbero essere i seguenti:

– il minore non modifica il suo cognome e il suo nome;

– l'affiliante partecipa a pari titolo con il

genitore all'allevamento, educazione e istruzione del minore;

– nel caso in cui il genitore sia deceduto o si trovi nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere al proprio figlio, l'affiliante esercita i poteri relativi all'allevamento, educazione e istruzione del minore;

– gli effetti dell'affiliazione terminano al raggiungimento del diciottesimo anno di età dell'affiliato, ma permane l'obbligo del mantenimento nei casi in cui l'affiliato non abbia le risorse necessarie per vivere e/o per proseguire gli studi;

– inserimento di idonee norme per gli altri aspetti da tutelare riguardanti le garanzie patrimoniali e previdenziali, nonché quelle attinenti agli altri diritti da assicurare agli affiliati prima e dopo il raggiungimento della maggiore età.